



*Struttura di formazione decentrata della Corte di Cassazione*

**CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA**

## **QUINTO LABORATORIO SUL PROCESSO TRIBUTARIO Istituti Deflattivi**

**Sede e data del corso: Roma, 20 gennaio 2021, ore 14.30**  
**Corte di Cassazione, Aula virtuale**

**Responsabili del corso: Giovanni Giacalone e Roberto Giovanni Conti.**

### **Presentazione**

**Oggetto:** 1. Il “*Quinto laboratorio sul processo tributario*”, dedicato agli **istituti deflattivi**, prosegue quel percorso di riflessione sugli orientamenti dei giudici tributari di merito avviato con il “*Primo Laboratorio*”, sul contenzioso tributario, e proseguito con il “*Secondo laboratorio*”, sull'accertamento tributario, con il “*Terzo laboratorio*”, sulle notifiche nel procedimento e nel processo tributari, e con il “*Quarto laboratorio*”, dedicato alla prescrizione ed alla decadenza in materia tributaria.

2. Il panorama delle misure c.d. premiali in ambito tributario è accomunato dalla matrice ad esse sottostante, ravvisabile nella creazione di corsie che possano agevolare la definizione non contenziosa della lite fra il fisco ed il contribuente, con benefici per entrambe le parti, correlati rispettivamente alla possibilità per il soggetto pubblico di ricevere con certezza un importo che il contribuente aveva sottratto all'erario e, per il contribuente, nella possibilità di versare una somma inferiore a quella pretesa dal fisco senza sottostare all'alea rappresentata dall'esito di un giudizio - esigenza, quest'ultima, che è del resto speculare rispetto all'attività accertativa -.

3. Ma, a ben considerare, il *favor* verso siffatte misure vede comparire all'orizzonte, nemmeno tanto nascosti, anche *terzi* soggetti, altrettanto interessati al buon funzionamento degli strumenti deflattivi, fra i quali l'Avvocatura - del libero foro e dello Stato - e la giurisdizione tributaria, quest'ultima endemicamente afflitta, soprattutto per quel che riguarda il giudizio di legittimità, dal male oscuro della lunghezza del processo, nemmeno alleviata, stando almeno all'attuale indirizzo della Corte di legittimità, dalla possibilità di ottenere un indennizzo per l'irragionevole durata del processo al di fuori di ipotesi residuali e, per ciò stesso, attenta a quei fenomeni capaci di ridurre il numero dei giudizi.

4. Da qui l'interesse evidente degli operatori ad un apparato di regole giurisprudenziali intorno agli strumenti deflattivi che possa orientare in via preventiva la platea dei soggetti interessati a tali misure, in modo da realizzare al meglio le esigenze di certezza e prevedibilità, che sono proprie dell'azione amministrativa

tributaria, quanto di quella giurisdizionale, ormai avvertite sempre di più come indispensabili per un efficace riequilibrio del sistema tributario.

5. Da qui, dunque, la necessità di dedicare un momento di riflessione collettiva, rivolto al foro ed alla giurisdizione tributaria in tutte le sue componenti, sull'autotutela, sul ravvedimento operoso, sulla conciliazione giudiziale, sull'accertamento con adesione e sulla definizione agevolata delle sanzioni.

6. Anche questa volta, seguendo la tradizione di precedenti analoghe esperienze, è stato predisposto un questionario, trasmesso ai giudici tributari di merito con l'invito a dare risposte che riflettano l'orientamento personale del compilatore, indipendentemente dalla posizione espressa al riguardo dalla giurisprudenza della Commissione di appartenenza e della Corte di Cassazione.

7. Il questionario è stato suddiviso in cinque parti:

(-) la prima (elaborata dall'Avvocato dello Stato G. De Bellis) è dedicata al potere di autotutela tributaria (art. 2-quater D.L. n. 564/1994 conv. dalla L. n. 656/1994; d.m. n. 37/1997) e si articola in quattro quesiti d'ordine generale, attinenti ai primi tre all'impugnabilità delle domande concernenti: a) il diniego di autotutela; b) il silenzio rifiuto sull'istanza di autotutela; c) il nuovo provvedimento emesso in via di autotutela. La quarta questione si occupa della portata del giudicato di rigetto per motivi di rito di un ricorso del contribuente avverso un atto impositivo rispetto al successivo annullamento del medesimo atto in via di autotutela;

(-) la seconda – relativa all'accertamento con adesione (D. Lgs. n. 218/1997) ed elaborata dal Dott. R. G. Conti dal Presidente della Corte di Cassazione Mario Cicala – è rivolta ad esaminare quattro diverse tematiche: 1) possibilità di promuovere un'istanza di rimborso di quanto asseritamente versato per errore portata della condotta del contribuente in caso di pregressa accertamento con adesione; 2) effetti dell'omesso versamento alla scadenza di una sola rata sull'accertamento con adesione rispetto all'originario importo della pretesa; 3) effetti del verbale di constatazione del mancato accordo tra questi e l'amministrazione finanziaria rispetto al termine ordinario di impugnazione dell'atto impositivo; 4) esistenza o meno di un'ipotesi di litisconsorzio necessario fra società di persone e soci quando in discussione è l'accertamento notificato al socio dopo che la società ha consolidato l'accertamento con adesione;

(-) la terza – relativa al ravvedimento operoso (D. Lgs. n. 472/1997) ed elaborata dal Prof. G. Melis e dall'Avv. M. Golisano – ha inteso riflettere: 1) sulla possibilità del contribuente di promuovere istanza di rimborso successivamente al ravvedimento operoso in relazione al carattere asseritamente indebito di quanto versato; 2) sulla possibilità del ravvedimento parziale in caso di versamento di interessi e sanzioni relativi a frazione di debito versato tardivamente; 3) sulla preclusione o meno al ravvedimento operoso della notifica di un avviso di recupero di crediti di imposta o di un avviso di irrogazione di sanzioni; 4) sulla possibilità di esperire il ravvedimento operoso in presenza di una dichiarazione fraudolenta;

(-) la quarta – relativa alla definizione agevolata delle sanzioni (D. Lgs. n. 472/1997) ed elaborata dal Prof. P. Selicato e dal Dott. G. Leotta – ha inteso focalizzare l'esame delle seguenti questioni: 1) ambito di applicazione del procedimento di definizione agevolata delle sanzioni previsto dall'art. 16, comma 3, del D. Lgs. n. 472/1997; 2) possibilità di definire sanzioni iscritte a ruolo per omesso o ritardato pagamento in caso di controllo automatico ex articoli 36-bis, d.P.R. n. 600/11973 e 54-bis, d.P.R. n. 633/1972, ove non risulta pervenuta la comunicazione prevista dai commi 3 di tali articoli; 3) possibilità del contribuente di avvalersi dell'acquiescenza all'avviso di accertamento o della definizione delle sole sanzioni nel maggior termine (90 gg.) previsto in caso di avvio del procedimento di accertamento con adesione, il contribuente; 4) applicabilità del beneficio della riduzione delle sanzioni di cui all'art. 15, co. 1, D. Lgs. n. 218/1997 ai casi di acquiescenza parziale ad un accertamento;

(-) la quinta – concernente La conciliazione (art. 48, D. Lgs. n. 546/1992) ed elaborata dall'Avv. M. Anecchino - ha infine inteso approfondire le seguenti questioni: 1) natura del termine di dieci giorni liberi prima dell'udienza, previsto dall'art. 48, comma 1, D.lgs. n. 546/ 1992; 2) sindacabilità dell'accordo raggiunto tra le Parti da parte della Commissione tributaria; 3) rilevanza dell'errore commesso in sede di conciliazione; 4)

sorte delle misure cautelari originariamente adottate dall'ente impositore, successivamente alla conciliazione intervenuta tra le parti.

8. Alcune delle questioni sopra menzionate sono state esaminate e risolte dalla Suprema Corte. L'analisi delle risposte ai questionari consentirà di verificare, più che il grado di conoscenza dei *decisa* del Giudice di legittimità, il loro tasso di condivisione presso i giudici tributari di merito.

9. I dati raccolti attraverso i questionari saranno elaborati ed illustrati dai componenti del Gruppo di lavoro ai partecipanti all'incontro del 20 gennaio 2021.

**Destinatari:** magistrati, di merito e di legittimità, avvocati, commercialisti, mondo accademico.

### ***Magistrati formatori responsabili dell'incontro:***

**Giovanni Giacalone e Roberto Giovanni Conti**

#### *PROGRAMMA*

Indirizzi di saluto

*Pietro Curzio*

*Primo Presidente della Corte di Cassazione*

*Antonio Leone*

*Presidente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria*

*Camilla Di Iasi*

*Presidente titolare della sezione tributaria della Corte di Cassazione*

*Angela Tomasicchio*

*Presidente della Commissione formazione del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria*

**GIOVANNI GIACALONE E ANGELINA-MARIA PERRINO**

#### *INTERVISTANO*

***Gianni De Bellis***

vice avvocato generale dello Stato

*in generale, sulla giustiziabilità del diniego di autotutela*

***Roberto Giovanni Conti e Mario Cicala***

consigliere della Corte di Cassazione e Avvocato

*sull'accertamento con adesione*

***Giuseppe Melis***

professore ordinario di Diritto tributario nella L.U.I.S.S.

e ***Matteo Golisano***

Avvocato, Assegnista di ricerca in diritto tributario Luiss

*sul ravvedimento operoso*

**Pietro Selicato**

professore associato di diritto tributario nell'Università degli Studi La Sapienza di Roma e

**Giuseppe Leotta**

Consigliere della Corte militare di appello e giudice tributario di merito

*sulla definizione agevolata delle sanzioni*

**Marco Anecchino**

avvocato in Roma

*sulla conciliazione giudiziale.*

Hanno assicurato la loro presenza Ennio Sepe, già sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione, per l'Associazione magistrati tributari, l'avv. .... per UNCAT, la dr. ... per l'UGT.

...

*Segreteria della formazione decentrata della Corte di cassazione -Tel. 06 68832337-  
2125L'incontro è aperto alla partecipazione di docenti universitari, avvocati, tirocinanti, studiosi  
e operatori del diritto*